

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2022.4

Ordinanza del 6 giugno 2023 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi,
Presidente del Collegio giudicante,
Monica Galliker e Alberto Fabbri,
Cancelliera Aline Talleri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

contro

A., cittadino italiano, patrocinato dall'avv. Tuto Rossi

Oggetto

Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg.
CPP)
Rinvio da parte del Tribunale federale

La Corte ordina:

- 1.** È ordinata la confisca (art. 72 CP):
 - 1.1** della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.;
 - 1.2** dei proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A., depositati presso B. SA;
 - 1.3** dei proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A., depositati presso l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio;
 - 1.4** del 50%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 2 intestata a C., D. e A. presso la banca E. (sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, punto III. 1.6 del dispositivo).
- 2.** Le spese procedurali ammontano a fr. 1'000.– e sono poste a carico della Confederazione.
- 3.** La retribuzione del patrocinatore di A., avv. Tuto Rossi, posto a beneficio del gratuito patrocinio, ammonta a fr. 18'100.– (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante

La Cancelliera

Intimazione (*brevi manu*) a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold
- Avv. Tuto Rossi

Dopo il passaggio in giudicato l'ordinanza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).